

**TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DOCUMENTO D’INTESA**

**PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO**

 **DEI BENI E DELLE AZIENDE SOTTOPOSTE A PROCEDURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI**

Premesso che:

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e, in particolare, la Sezione Misure di Prevenzione, anche in ragione della nuova competenza distrettuale attribuitale con la Legge 161/2017 e con tutti gli organismi che intervengono, a diverso titolo, nelle procedure giudiziarie aventi ad oggetto beni interessati da misure di prevenzione o da procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del c.p.p. e 240-bis c.p., promuove (ponendosi nel solco dell’esperienza maturata in altri Uffici giudiziari e allo scopo di assicurare un apprezzabile contributo all’evoluzione della stessa) la realizzazione di un ***tavolo tecnico* istituzionale** allo scopo di perfezionare e implementareproficue modalità di gestione dei beni oggetto delle citate procedure, incluse quelle non ablative dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle aziende.

**In tale prospettiva**

- visto il D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che stabilisce come direttrici d’intervento per tutti gli attori del procedimento di prevenzione la salvaguardia e l’incremento del valore economico (reale, occupazionale e di gestione) dei beni sottoposti a sequestro e, quindi, a confisca, anche al fine di favorirne in tempi rapidi una destinazione sociale virtuosa;

- considerate inoltre le difficoltà relative all’accertamento della sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’[articolo 416-bis del codice penale](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm%25252523416-bis), con la conseguente applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche diverse dal sequestro;

- considerate le molteplici problematiche che si riscontrano nella gestione dei beni sequestrati, con criticità differenziate quanto a beni mobili, immobili ed aziende nonché le criticità di gestione attualmente connesse al “controllo giudiziario” delle aziende, così come definito dall’articolo 34-bis del codice antimafia, sia esso disposto dal Tribunale, sia quando richiesto dalle stesse imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva e che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto;

- rilevato che per il superamento delle criticità, determinate anche dagli oneri economici connessi alla gestione dei beni e al controllo giudiziario delle aziende, occorrono sia un costante e tempestivo raccordo tra i soggetti titolari di competenze in materia dei beni sequestrati, sia adeguate risorse finanziarie finalizzate a rendere, se possibile, il bene veicolo di sviluppo economico e/o sociale;

- ritenuta l’opportunità di prevedere meccanismi d’intervento che servano a gestire concretamente e senza perdite di valore determinate da *mala gestio*, *sin dalla fase del sequestro,* i beni immobili oggetto di ablazione, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività e per agevolarne l’eventuale successiva devoluzione allo Stato o agli altri Enti previsti dalla legge, liberi da oneri e da pesi;

- ritenuto quindi opportunoche gli amministratori giudiziari - stante la delicatezza della fase di esecuzione del sequestro - elaborino all’uopo un’autonoma e specifica relazione (la relazione sull’esecuzione del sequestro, che precede quella ex art. 36 e le successive) nella quale, tra gli altri temi, il professionista dedichi spazio adeguato proprio alla tempistica dell’esecuzione, distinguendo il decreto di sequestro genetico dagli eventuali sequestri in estensione e indicando dunque separatamente, per ciascuno di essi, il singolo momento in cui è iniziata e terminata la materiale immissione in possesso (compiutamente verbalizzata dalla p.g.), le eventuali criticità riscontrate e quant’altro ritenuto degno di segnalazione;

- considerato che le aziende sequestrate normalmente subiscono un rapido processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica con effetti negativi anche sotto il profilo occupazionale e che il Tribunale ritiene sia essenziale, fin dal momento della esecuzione del sequestro, disporre di competenze professionali, lavorative e di consulenza da coinvolgere nella gestione del patrimonio acquisito alla procedura, con il duplice obiettivo di salvaguardare, ove possibile, l’unità aziendale e l’occupazione, anche attraverso la creazione di una nuova imprenditorialità caratterizzata da creatività, legalità e sviluppo, e ciò anche nella prospettiva di una proposta finale in merito alla destinazione del bene confiscato;

- rilevata, quindi, la necessità di prevedere un intervento di analisi e consulenza a supporto della gestione affidata dal Tribunale all’Amministratore giudiziario, nel rispetto delle prerogative dell’Autorità Giudiziaria e dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per garantire una rapida verifica del valore e della sostenibilità dell’impresa sul mercato, da parte di figure professionali competenti nei diversi settori di pertinenza dei beni e imprese sequestrate;

- rilevato che nella fase dell’approvazione del programma di prosecuzione aziendale di cui all’art. 41 del codice antimafia può assumere un particolare rilievo la consultazione del tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, di cui all’art. 41 ter del codice antimafia, da costituirsi eventualmente presso la Prefettura di Caserta, che favorisca il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell’articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative, agli scopi e con i compiti previsti dal comma 2 dell’art. 41 ter codice antimafia;

- ritenuto necessario, quindi, sviluppare un’azione condivisa che veda coinvolti i firmatari nel perseguire le finalità della normativa vigente, avviando anche azioni sperimentali nel successivo coinvolgimento, mediante adesione al presente documento, di altri enti e istituzioni, in via principale gli enti territoriali costituiti in forma associata ovvero le Università e gli altri enti di istruzione e ricerca, anche al fine di potenziare il valore culturale e di promozione della legalità degli interventi patrimoniali messi in atto dall’Ufficio;

- ritenuto che il *rating* di legalità delle imprese attribuito con delibera dell’Autorità garante per la concorrenza e del mercato va tenuto in considerazione dalle banche ai fini della valutazione di accesso al credito, della determinazione delle condizioni economiche di erogazione, della riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, ai sensi dell’art. 5 ter, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, secondo le modalità individuate dal Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze con decreto 20 febbraio 2014 n. 57;

- atteso che l’iniziativa è volta a consentire la continuità delle attività delle imprese, operanti nel territorio locale, sottoposte a sequestro, secondo i canoni della legalità, tramite, altresì, una rapida assegnazione, anche temporanea, del bene sin dalla fase del sequestro;

- considerata l’importanza di promuovere percorsi di formazione rivolti a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, per arricchire le conoscenze e migliorare l’efficacia degli interventi;

- visto anche l’articolo 38 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che, tra i compiti dell’Agenzia, inserisce anche quello di promuovere le intese con le autorità giudiziarie per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Giustizia;

- rilevato che, al fine di assicurare lo scopo della rotazione degli incarichi dianzi citata, si procederà alla eventuale pubblicizzazione sul sito internet dell’ufficio giudiziario conferente ovvero su quello dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, della tipologia di incarico conferito a ciascun professionista, della natura nonché della durata dallo stesso (ove già concluso);

- valutato che l’iniziativa in oggetto non comporterà alcun onere o costo all’Amministrazione giudiziaria;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere**

nell’ambito della autonomia propria dell’Ordinamento giurisdizionale e nel rispetto del ruolo previsto dalla vigente normativa, si impegna a:

* monitorare l’effettiva realizzazione del presente patto fra i soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione periodica degli stessi a un tavolo tecnico nella composizione ritenuta più idonea per verificare l'esecuzione delle azioni, coglierne le eventuali criticità e migliorare le prassi applicative. Il tavolo si riunirà, su convocazione del Presidente del Tribunale, in via principale in presenza di procedure patrimoniali aventi a oggetto aziende che presentino profili di rilevante problematicità e, comunque, almeno una volta al semestre;
* ad utilizzare il predetto tavolo tecnico per assicurare un raccordo con la Prefettura, in ordine alla fase di “tutoraggio” delle aziende che si apre con l’applicazione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis del codice antimafia, anche in un’ottica di progressivo affinamento delle modalità di controllo da sperimentare e delle prescrizioni da rivolgere, nel corso della misura, alle aziende ad essa sottoposte;
* a promuovere, nel quadro dei lavori del tavolo tecnico, la partecipazione della Sezione per le procedure di liquidazione giudiziale, allo scopo di conciliare, in conformità con le nuove disposizioni del codice della crisi di impresa di cui al D.Lgs n. 14 del 2019, le misure ablative penali con quelle funzionali alla soluzione della crisi di impresa;
* promuovere e collaborare a iniziative formative sia di natura giuridica che di orientamento ai valori della legalità.

**L’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.)**

Premesso che interviene nel procedimento funzionale all’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni sottratti alla criminalità svolgendo, nella fase c.d. “giudiziaria”, attività di programmazione, consulenza e affiancamento all’Autorità Giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni nonché attività di acquisizione e analisi dei dati e verifica dello stato dei beni mentre, nella fase c.d. “amministrativa” , è responsabile della gestione operativa dei beni confiscati, nonché dell’adozione di iniziative e provvedimenti necessari per la tempestiva destinazione dei beni;

 si impegna a:

- partecipare al tavolo istituito dal presente protocollo attraverso un proprio rappresentante che verrà individuato dal Direttore;

- condividere con i firmatari le informazioni ritenute necessarie a giungere a destinazione dei beni confiscati secondo le procedure e nella prospettiva di rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa con l’obiettivo di restituire alla comunità i beni confiscati in condizioni ottimali per il riutilizzo e, nel caso di beni aziendali, salvaguardando i livelli occupazionali;

- fornire ausilio nell’amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi dell’art.110 comma 2 lett. b e c con particolare riguardo a quelli di notevole rilevanza o complessità

- fornire i criteri generali, in base alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia, utili alla determinazione dei compensi da riconoscere agli amministratori giudiziari, anche allo scopo di uniformare i criteri di calcolo delle relative liquidazioni, nella previsione di un contenimento delle spese complessive delle procedure di amministrazione giudiziaria

**La Prefettura di Caserta,**

nell’ambito del ruolo previsto dalla vigente normativa, si impegna a:

- valutare la costituzione e la convocazione periodica del tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, come previsto dall’art. 41 ter del DLgs. n. 159/2011, come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, ai fini e con i compiti analiticamente indicati al comma 2 della medesima disposizione;

- costituire e riunire periodicamente, per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, il nucleo di supporto previsto dall’art. 112, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161;

- partecipare alle riunioni del *tavolo tecnico* del Tribunale di S. Maria C.V., di cui al presente documento, per il monitoraggio delle relative attività**;**

**-** ad utilizzare il predetto tavolo tecnico per assicurare un raccordo con il Tribunale di S. Maria C.V., in ordine alla fase di “tutoraggio” delle aziende che si apre con l’applicazione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis del codice antimafia, anche in un’ottica di progressivo affinamento delle modalità di controllo da sperimentare e delle prescrizioni da rivolgere, nel corso della misura, alle aziende ad essa sottoposte;

**ABI- Associazione bancaria italiana**

Tenuto conto della costante collaborazione che il settore bancario e finanziario presta nell'attività di contrasto ai fenomeni criminali e nel recupero dell'economicità e trasparenza delle attività imprenditoriali, si dichiara disponibile a diffondere il presente Protocollo agli Associati, a livello nazionale e territoriale, a pubblicarlo sul proprio sito internet e a raccogliere le adesioni degli Associati.

L'ABI si impegna altresì a sensibilizzare gli Associati affinché valutino la possibilità di:

1. non revocare automaticamente le linee di credito non scadute, sospese per effetto della notifica del provvedimento di sequestro o confisca, in attesa dell'autorizzazione al subentro dell'amministratore giudiziario e dell'esito della valutazione da parte della banca, con la precisazione che l'utilizzo successivo concordato con l'Amministrazione giudiziaria costituirà, laddove sussistano i presupposti di legge, credito prededucibile sorto in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ai sensi degli artt. 54 e 61 del Codice Antimafia.

La banca, nella sua autonoma e discrezionale valutazione della posizione creditizia in essere, verificherà la possibilità di mantenere le condizioni a cui sono state a suo tempo concesse le linee di credito, ovvero potrà chiedere - quanto meno per il periodo necessario all'individuazione della nuova gestione - specifiche garanzie, in conformità con le previsioni di legge, in grado di assicurare il corretto rimborso del debito assunto in costanza di procedura;

2. rinegoziare, sempre nella propria autonomia e discrezionalità, con l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato o dal Tribunale, ai sensi dell'art. 54-bis comma 2 del Codice Antimafia ed all’esito della valutazione del tavolo tecnico, i rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate,anche valutando che i crediti bancari pregressi di buona fede, una volta rinegoziati durante l'amministrazione giudiziaria, rientrano tra i crediti aziendali pregressi che possono essere saldati con il nuovo finanziamento concordato con l'amministrazione giudiziaria già nella fase del sequestro di cui al punto successivo.

3. erogare, sempre nella propria autonomia e discrezionalità, nuovi finanziamenti finalizzati alla continuazione dell'attività d'impresa, dopo l'approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa da parte del Tribunale, a richiesta dell'Amministratore giudiziario, previa autorizzazione del Tribunale o del Giudice delegato, fatta salva la normale istruttoria tecnico-legale mirante all'accertamento del merito creditizio dell'iniziativa imprenditoriale, dei requisiti di bilancio, di conto economico e del servizio del debito.

Fermo il rilascio di specifiche garanzie correlate alla natura del finanziamento, i crediti vantati dalla banca in dipendenza delle dette linee di credito saranno pagati in prededuzione alle condizioni di cui all'art. 54 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto applicabile ai procedimenti cui rinvia l'art. 104 bis disp. att. c.p.p., al pari degli utilizzi delle linee non revocate effettuati in corso di procedura di cui al precedente punto l, ovvero rinegoziate di cui al punto 2;

4. centralizzare in una struttura dedicata la gestione delle pratiche afferenti beni sequestrati/confiscati al quale potrà rivolgersi l’Amministratore giudiziario.

**Consiglio dell’ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.**

Si impegna a:

l) organizzare corsi formativi e convegni, eventualmente anche in collaborazione con gli altri sottoscrittori del presente documento e dei soggetti successivamente aderenti, di aggiornamento professionale sul tema dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati e delle altre misure di prevenzione patrimoniali, con l'obiettivo di consolidare le competenze degli iscritti che operano nel settore, affinché siano di concreto ausilio all'Autorità Giudiziaria nella custodia, conservazione, amministrazione e recupero dei patrimoni;

2) al fine di formare e stimolare i giovani Avvocati ad avvicinarsi a nuove opportunità professionali, valutare la realizzazione di specifiche azioni anche formative per avviare i giovani all'attività di amministratore giudiziario, anche in un'ottica di apprendistato e di futura iscrizione all'Albo nazionale;

3) realizzare iniziative formative per Avvocati tese a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento delle attività legali di supporto agli amministratori giudiziari nominati, e conseguentemente, a predisporre un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari competenti e di siglare con essi un Protocollo d'intesa per la nomina di Avvocati in grado di offrire la propria professionalità a servizio degli amministratori giudiziari nominati.

**Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta**

Si impegna a:

l) organizzare corsi formativi e convegni di aggiornamento professionale sul tema dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, eventualmente anche in collaborazione con gli altri sottoscrittori del presente documento e dei soggetti successivamente aderenti, con l'obiettivo di consolidare le competenze degli iscritti che operano nel settore, affinché siano di concreto ausilio all'Autorità Giudiziaria nella custodia, conservazione, amministrazione e recupero dei patrimoni;

 2) allo scopo di offrire una formazione mirata ai giovani Commercialisti tesa a farli avvicinare a nuove opportunità professionali, istituire un elenco specifico di "assistenti" alle procedure, in un'ottica di apprendistato finalizzata alla futura iscrizione all'Albo nazionale, unitamente alla creazione di uno speculare elenco di professionisti, quali "tutor" disponibili ad essere affiancati dai giovani colleghi.

Il presente Protocollo avrà durata sperimentale di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La durata si ritiene prorogata di diritto, salvo comunicazione di recesso espressa a mezzo PEC all'indirizzo degli altri sottoscrittori.

 Il Protocollo è aperto all'adesione successiva di enti ed organismi interessati.

Ciascuna Parte sottoscrittrice potrà farsi promotrice di eventuali modifiche del Protocollo che si renderanno necessarie al fine di adeguare il suo contenuto alle successive iniziative che saranno assunte, a livello locale e nazionale, in materia e all'evoluzione della normativa di riferimento.

 I sottoscrittori convengono altresì che :

1. al presente documento di intesa, trascorsa una fase sperimentale, potranno aderire ulteriori organismi come individuati dal tavolo tecnico.

2) Il documento di intesa avrà la scadenza del 30 giugno 2023 e si intenderà rinnovato, in difetto di comunicazione contraria, per il biennio successivo.

Sottoscritto come segue :

**Il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**

 **Firmato**

**Il Direttore dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati**

 **Firmato**

**Il Prefetto di Caserta**

 **Firmato**

**Il Direttore generale della ABI**

 **Firmato**

**Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.**

 **Firmato**

**Il Presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Caserta**

 **Firmato**